

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 214)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAMARITANI, PIVA, BRAMBILLA, FERMARIELLO, MAGNO, BONATTI, VIGNOLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BERTONE e FUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1968

Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 424,
contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 aprile 1968, n. 424, reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'apprendistato. Gli obiettivi che la legge si propone, cioè una più efficace tutela dell'apprendistato, sono validi e unanimemente condivisi. Detta legge, però, non considera le caratteristiche specifiche dell'artigianato e il fatto che il rapporto di apprendistato, per quanto riguarda gli artigiani, è regolato dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, recante « norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ». Ora detta legge ha considerato proprio le sopra ricordate caratteristiche dell'artigianato, nelle cui aziende il numero degli apprendisti non può essere ragguagliato a quello degli operai per le seguenti ovvie ragioni: perchè l'artigianato partecipa anche manualmente al lavoro dell'azienda; perchè il tipo di lavoro e di organizzazione della produzione che si svolge nella stessa richiede un numero di apprendisti non commisurabile con quello degli operai, che in determinati settori e in determinate proporzioni aziendali possono anche mancare, come nel caso di numerosi arti-

giani, spesso appartenenti al settore artistico, in cui si ha assenza di operai e presenza di apprendisti.

Pertanto, l'applicazione alle aziende artigiane del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in cui si prescrive che « il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate presso l'azienda stessa » avrebbe quale conseguenza un grave danno per le aziende artigiane, colpirebbe gli stessi apprendisti che l'artigiano sarebbe costretto a licenziare senza per questo essere nella condizione di assumere operai, impedirebbe all'artigianato di continuare la meritoria funzione a cui assolve ai fini della formazione professionale.

La riprova di questa funzione e del rapporto naturale ed organico intercorrente fra artigianato ed apprendistato la forniscono le statistiche: al 31 marzo 1967 gli apprendisti occupati nell'artigianato erano 399.606

e nell'industria 382.287. Il numero medio di apprendisti occupati per stabilimento era pertanto, alla stessa data, di 2,38 nell'artigianato e di 3,36 nell'industria. Insomma, l'artigianato occupa oltre la metà degli apprendisti e contribuisce per almeno il 50 per cento a preparare operai qualificati: così, nel 1967 hanno conseguito una qualifica professionale 68.000 apprendisti (fra artigianato ed industria).

Il naturale specifico rapporto intercorrente fra artigianato e apprendistato; l'interesse degli artigiani e degli apprendisti; la necessità di incrementare e non di indebolire il delicato settore della formazione professionale sono pertanto ragioni ovvie che spingono ad applicare alle aziende artigiane nel rapporto con l'apprendistato le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 860.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto riguarda le aziende artigiane restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modifiche ».